

DPCM CHIUSURE

Gentile Associato,

la presente con riferimento all'iniziativa giudiziale intrapresa avverso i D.P.C.M. del 24 ottobre, del 3 novembre e del 3 dicembre 2020, nonché del 15 gennaio 2021, mediante i quali è disposta la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

Il Consiglio di Stato si è espresso sull'appello cautelare esperito avverso le ordinanze che avevano rigettato le istanze di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati. Lo scorso 22 febbraio il Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato, con decreto monocratico, pur non concedendo l'invocata sospensione cautelare, ha riconosciuto un evidente deficit istruttorio nell'attività della Presidenza del Consiglio dei ministri, auspicando un più approfondito esame istruttorio da parte del Comitato Tecnico-Scientifico.

Condividendo l'impostazione prospettata dallo Studio Lorenzoni, il Presidente Frattini ha confermato «*dubbiosità e incompletezza della valutazione istruttorio*» compiuta in vista dell'adozione dei D.P.C.M. impugnati. Inoltre ha specificato che «*il principio secondo cui anche di fronte a un rischio definito "potenziale" la legittima risposta proporzionale può essere il divieto totale dell'attività **comincia ad incrinarsi**, secondo recente giurisprudenza amministrativa, laddove si sottolinea che le, ovviamente indispensabili, misure di precauzione vanno adottate alla luce di una serie di valutazioni complete scientifiche del rischio **sulla base di dati ostensibili** e specifiche per ciascuna attività soggetta a limitazioni*».

Il Collegio ha, poi, confermato le perplessità con le Ordinanze cautelari emanate lo scorso 5 marzo, ribadendo la necessità che le misure di precauzione vengano adottate sulla base di mirate valutazioni scientifiche da parte del C.T.S. «*sì da modulare ogni decisione in stretto raccordo con un'affidabile proiezione dei fattori di rischio quale risultante dell'analisi di dati obiettivi e tenendo conto della specificità delle attività soggetta a limitazioni*».

Nel caso in cui il «*compiuto, specifico e approfondito accertamento scientifico dimostrasse che il dubbio e la indicazione presuntiva del C.T.S. non corrispondevano ad un reale fattore di rischio contagio*», il TAR dovrà considerare le conseguenze di ordine patrimoniale (i.e. risarcitorio) che ne discendono.

Il giudizio proseguirà dinanzi al TAR per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dei D.P.C.M. impugnati e, conseguentemente, la condanna della Presidenza del Consiglio al risarcimento dei danni patiti compresa la perdita di avviamento conseguente alla prosecuzione di attività simili alle Vostre, irragionevolmente consentita nonostante il rischio epidemiologico.

Alla luce del positivo indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, ricordiamo che entro il 16 marzo p.v. è ancora possibile adire il Giudice Amministrativo avverso i D.P.C.M. del 15 gennaio e 2 marzo uu.ss., al fine di farne dichiarare l'illegittimità e ottenere la riparazione del pregiudizio sofferto a partire dal 15 gennaio e fino alla effettiva riapertura.

Per partecipare all'iniziativa giudiziale, è necessario trasmettere il conferimento di incarico e la procura sottoscritta (allegati alla presente) all'indirizzo studio@lorenzoni.org **entro e non oltre lunedì 15 marzo p.v.**, congiuntamente alla documentazione di seguito indicata:

1. copia del documento di identità del legale rappresentante della società;
2. visura storica;
3. indicazione dei diritti esercitati e relativa ubicazione.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Entro i venti giorni successivi all'invio della documentazione sopra indicata, sarà necessario inoltrare anche la seguente documentazione:

4. bilancio 2019 depositato;
5. bilancio provvisorio 2020;
6. ricevuta fornita dall'Agenzia delle Entrate relativa all'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al decreto "Rilancio" oppure ai decreti "Ristori" e successivi, con indicazione dell'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 in raffronto all'analogia situazione contabile riferita al mese di aprile 2020.

Per quanto riguarda i compensi e le spese legali, sarà dovuto il complessivo importo di Euro 1.500,00, da corrispondere in tre *tranches* nel corso dell'anno, la prima, di Euro 500,00, da versare contestualmente alla sottoscrizione della procura, mediante bonifico su conto corrente presso Unicredit, intestato a Servizi Legali Romani S.r.l., IBAN: **IT 18 G 02008 05203 000101281572**.

Sarà dovuto, in aggiunta, il versamento di un contributo unificato di euro 650,00, da corrispondere mediante F24 elide che sarà inviato precompilato dallo Studio.

È, inoltre, previsto un premio di risultato parametrato all'effettivo incasso del risarcimento, come specificato nel contratto di conferimento di incarico allegato alla presente, da restituire sottoscritto unitamente alla procura alle liti e alla documentazione indicata ai punti 1), 2) e 3).

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare lo Studio Lorenzoni: Tel. 06 4888131 Fax 064873132 mail studio@lorenzoni.org;

Cordiali saluti.

Segreteria A.GI.SCO.